



SRL STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Milano, 24 marzo 2025

Alla cortese attenzione della Spettabile Clientela

**OGGETTO: AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI WELFARE AZIENDALE –
FORMALITÀ DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE DOMESTICHE E NUOVA DEFINIZIONE DEI FAMILIARI BENEFICIARI**

Con la presente, desideriamo informarVi circa le recenti novità normative in materia di welfare aziendale, introdotte con la **Risposta n. 17/2025 dell’Agenzia delle Entrate** e con la **Legge di Bilancio 2025**. Le modifiche riguardano, rispettivamente, le formalità per la presentazione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** per il rimborso delle spese domestiche e la ridefinizione della platea dei familiari beneficiari dei piani di welfare aziendale.

**1. RIMBORSO DELLE SPESE DOMESTICHE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ**

La **Risposta n. 17/2025** ha chiarito i requisiti documentali che i datori di lavoro devono acquisire ai fini dell’erogazione di rimborsi per le spese domestiche dei propri dipendenti, nell’ambito delle misure di welfare aziendale.

Tipologie di spese ammissibili

Ai sensi dell'**art. 51, comma 3, del TUIR**, rientrano tra le spese rimborsabili le seguenti voci:

- utenze domestiche relative al servizio idrico integrato, all’energia elettrica e al gas naturale;
- spese per l’affitto della prima casa;
- interessi sul mutuo della prima casa.



Limiti di esenzione fiscale

- 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, inclusi figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.

Modalità di attestazione delle spese

Per accedere al rimborso, il dipendente dovrà presentare:

- documentazione giustificativa delle spese sostenute (es. bollette, ricevute di pagamento);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le spese dichiarate rientrano tra quelle agevolabili e che non siano già state oggetto di richiesta di rimborso presso il medesimo o altro datore di lavoro.

Sottoscrizione e conservazione della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che la dichiarazione sostitutiva:

- non necessita di autenticazione della firma, ma deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante;
- deve essere acquisita e conservata dal datore di lavoro per eventuali controlli da parte degli organi preposti.

Questa semplificazione procedurale consente di agevolare l'erogazione dei rimborsi, garantendo al contempo un adeguato livello di controllo documentale.

2. RIDEFINIZIONE DEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL WELFARE AZIENDALE

La **Legge di Bilancio 2025** ha introdotto una modifica significativa nell'individuazione dei familiari che possono beneficiare delle misure di welfare aziendale.

Soggetti inclusi tra i beneficiari

- Nonni e altri ascendenti del lavoratore.

Soggetti esclusi dai benefici

- Fratelli e sorelle;
- Suoceri, generi e nuore.



Per beneficiare delle misure di welfare, non è necessario che i familiari siano anche conviventi e fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la misura specifica non lo preveda espressamente.

Ad oggi, solo per gli abbonamenti per il trasporto pubblico (lettera d-bis, comma 2, art. 51 TUIR) e per i premi assicurativi per gravi patologie e non autosufficienza (lettera f-quater, comma 2, art. 51 TUIR) è necessario che i familiari risultino fiscalmente a carico.

Quindi, senza entrare nel merito delle condizioni reddituali, la normativa vigente è riepilogata nella tabella sottostante:

ART. 51 TUIR	BENEFICIARI
Servizio di trasporto casa lavoro (lettera d)	Solo i dipendenti
Rimborsi per servizi di trasporto Pubblico-abbonamenti (lettera d-bis)	Dipendenti + familiari ex art. 12 fiscalmente a carico (dipendenti + figli + nonni)
Servizi di utilità sociali Indicati nell'art. 100 (lettera f)	Dipendenti + familiari ex art. 12 (coniuge + figli + ascendenti, tutti anche non fiscalmente a Carico e non conviventi)
Rimborsi per spese di istruzione (lettera f-bis)	Solo familiari ex art. 12 anche non fiscalmente a Carico e non conviventi (coniuge+ figli + Ascendenti)

Pertanto, quando ora si fa riferimento ai familiari indicati all'art. 12 TUIR che possono essere beneficiari di misure di welfare, si devono intendere soltanto:

- I figli (anche adottivi, affidati o affiliati);
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili legge 20 maggio 2016 n. 76);
- Gli ascendenti, ovvero le persone legate con un grado di parentela in linea

retta, per le quali una persona discende dall'altra (il figlio/la figlia del padre/madre e dal nonno/nonna che sono detti appunto "ascendenti").

Tale restrizione comporta la necessità di adeguare i piani di welfare aziendale per garantire la conformità ai nuovi criteri normativi.

ADEMPIMENTI E AZIONI RICHIESTE

Alla luce delle modifiche sopra esposte, le aziende sono invitate a:

- aggiornare le proprie procedure di gestione del welfare aziendale, con particolare riferimento alla documentazione necessaria per il rimborso delle spese domestiche;
- verificare la composizione della platea dei familiari beneficiari e adottare eventuali adeguamenti ai piani di welfare aziendale;
- informare tempestivamente i dipendenti sulle nuove disposizioni e sui criteri di accesso ai benefici.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e per supportare le aziende nell'adeguamento ai nuovi obblighi normativi.

Cordiali saluti.

CENTURION PAYROLL SERVICE – CENTRO STUDI

